SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1771-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRARA SALUTE)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Locazione di immobili - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sulla partecipazione finanziaria dell'Italia alla realizzazione di un Centro comune italo-austriaco ad Arnoldstein, firmato a Tarvisio il 15 luglio 1985 ed entrato in vigore il 6 agosto 1985, prevede che l'Austria dia in locazione all'Italia quel complesso di costruzioni che costituiscono appunto il Centro comune, destinato ad essere sede, quando sarà ultimato, degli uffici di ambedue i Paesi preposti all'espletamento dei controlli di frontiera.

L'Accordo in esame regola pertanto le condizioni di tale locazione: questa avrà inizio il giorno di entrata in funzione del Centro, il canone sarà nullo per i primi sessant'anni e puramente simbolico trascorso tale periodo. Le spese per la manutenzione corrente all'interno dei locali ad esclusiva disposizione di ciascuna delle Parti saranno a loro rispettivo carico, mentre tutte le altre saranno divise in parti uguali. Lo stesso criterio vale per le spese di gestione.

Tale Accordo, benchè di carattere tecnico, riveste molta importanza, in quanto dalla sua entrata in vigore è condizionata l'entrata in funzione del Centro comune ed è per questo che la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

FERRARA SALUTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ad apposito capitolo, qualificato tra le spese obbligatorie, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio a decorrere dall'anno finanziario 1986. Detti oneri, nel triennio 1986-1988, sono valutati in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1986, di lire 400 milioni nell'anno 1987 e di lire 600 milioni nell'anno 1988, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Spese per la gestione del Centro comune doganale italo-austriaco al valico del Tarvisio ».

2. Gli oneri di cui al comma 1 non comprendono quelli relativi ai piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali assegnati alla Repubblica italiana in attuazione dell'Accordo indicato all'articolo 1, che debbono essere eseguiti dalle singole Amministrazioni usuarie a carico dei propri fondi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.